

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI DI MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI AREA SANITARIA

TRA

Il Dipartimento di Neuroscienze – “Rita Levi Montalcini” dell’Università degli Studi di Torino - POLO DI MEDICINA TORINO, rappresentato nella persona del Direttore Prof. Alessandro Mauro nato a Cuneo il 27/01/1954, per la carica domiciliato in Via Cherasco 15, Torino, codice fiscale 80088230018 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”;

E

L’AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO (d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”), con sede legale in Nuoro, Via Amerigo Demurtas n.1 - C.F. e P.I. n 01620480911 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Cannas, nato a Lunamatrona (CA) il 26/12/1973, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO CHE:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d’alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all’art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- le università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza al proprio corso di studi o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "il soggetto promotore" e il “soggetto ospitante” concernenti l’attivazione di tirocini curriculari in favore di studenti e studentesse di corsi di master di I e di II livello e di Corsi di Perfezionamento attivati dal soggetto promotore.

Il “soggetto ospitante” si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti suddetti per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, previo accordo con il soggetto promotore in relazione alle sedi di tirocinio e alle esigenze organizzative.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio formativo

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un **tutor designato dal soggetto promotore** in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un **supervisore aziendale** di tirocinio formativo, indicato dal soggetto ospitante tra coloro che ricoprono un ruolo di responsabilità organizzativa/clinica nel settore di inserimento del/della tirocinante.

L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli periodi di tirocinio avverrà tramite la **formalizzazione ed approvazione del progetto formativo (all. n. 1)**, predisposto per ogni tirocinante inserito nell'azienda ospitante. Tale progetto contiene:

- il nominativo del/della tirocinante;
- la denominazione del Master/Corso di Perfezionamento a cui il/la tirocinante è iscritto/a, con riferimento all'a.a. di istituzione e/o attivazione;
- i nominativi del tutor accademico e del supervisore aziendale di tirocinio (nel prosieguo tutor aziendale);
- l'obiettivo del tirocinio;
- eventuali variazioni del tirocinio;
- l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- il testo di eventuali accordi conclusi in ordine all'organizzazione delle attività teoriche e di tirocinio;
- le strutture aziendali (sedi, uffici, ecc.) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- ogni altra indicazione che le parti ritengono utile inserire, tenendo presente che, in ogni caso, dette indicazioni dovranno rispettare quanto previsto dalla presente convenzione e dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Permanenza in azienda dello/della tirocinante

Nel/i periodo/i di permanenza degli/delle studenti/studentesse, il soggetto ospitante garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

Il soggetto ospitante mette inoltre a disposizione degli studenti competenze specifiche tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo, ove previsto:

- allo svolgimento di tesi di fine corso studi;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche;
- all'organizzazione del tirocinio, di visite studenti (individuali e a gruppi).

Durante lo svolgimento del tirocinio la/il tirocinante è tenuta/o a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi clinico/assistenziali, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinio formativo ha la durata stabilita, per ogni studente/studentessa, nel relativo succitato progetto formativo e si svolgerà secondo un calendario stabilito dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività specifiche dell'azienda ospitante.

L'orario di svolgimento del tirocinio è concordato fra il tutor accademico e il tutor aziendale in maniera da armonizzarlo con gli orari praticati dall'Azienda, compatibilmente con le particolari esigenze eventualmente sussistenti per entrambe le parti.

Compatibilmente con la finalità del tirocinio e con la particolare natura del rapporto, il/la tirocinante sarà tenuto/a inoltre a rispettare i regolamenti interni del soggetto ospitante, nonché le norme di comportamento e le regole elementari di proficua convivenza.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti/le studentesse non possono essere adibiti/e a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In relazione a ciò il soggetto ospitante si impegna a non richiedere ai/alle tirocinanti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

La durata massima del tirocinio formativo non potrà comunque superare i limiti previsti dal D.M. n. 142/98 del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, art. 7 (non superiore a 12 mesi).

Art. 4 - Sospensione o interruzione del tirocinio formativo

La/il tirocinante è tenuta/o a cooperare per il conseguimento degli obiettivi che la/lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro.

Qualora si verificassero, da parte della/del tirocinante, comportamenti o episodi di particolare gravità, lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, quest'ultimo potrà chiedere in qualsiasi momento al Comitato Scientifico del Master o al Comitato di Coordinamento del Corso di Perfezionamento la sospensione o l'allontanamento definitivo della/dello studentessa/studente con l'interruzione dello svolgimento del tirocinio. Il soggetto promotore potrà a sua volta interrompere il tirocinio qualora la collocazione non risultasse adeguata e coerente con gli obiettivi indicati nel progetto formativo.

L'interruzione del tirocinio da parte di uno dei due contraenti dovrà comunque essere comunicata in forma scritta all'altra parte.

La presenza della/del tirocinante presso l'azienda e le attività svolte durante il tirocinio dovranno essere registrate nelle schede di tirocinio e firmate dalla/dal tirocinante e dal tutor aziendale.

Art. 5- Collaborazioni

Il soggetto promotore potrà richiedere al soggetto ospitante, che fin d'ora autorizza, che al personale dalla stessa dipendente possa essere conferito incarico di insegnamento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 6- Assicurazioni

Il soggetto promotore assicura il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal/dalla tirocinante al di fuori dell'azienda, anche presso sedi proprie o di terzi, ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 7- Adempimenti informativi

Il soggetto promotore non ha l'obbligo di comunicare agli Ispettorati Territoriali del lavoro l'avvio del tirocinio formativo.

Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di comunicare l'inizio delle attività di tirocinio al Centro per l'impiego territorialmente competente (legge Finanziaria in vigore dal 1° gennaio 2007, commi 1180 e 1181 dell'articolo unico) in funzione della nota esplicativa del 4 gennaio 2007 aggiornata al 23 gennaio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che specifica che l'attività non rientra nell'obbligo di comunicazione trattandosi di tirocinio esclusivamente formativo e non finalizzato all'assunzione.

Art. 8 - Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio formativo

Il soggetto ospitante si impegna a far rispettare il progetto formativo concordato (finalità, contenuti, tempi e modalità, ecc.) e a trasmettere al soggetto promotore la valutazione finale concernente lo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale.

Al termine del periodo di svolgimento del tirocinio formativo, il soggetto promotore potrà pubblicare sui documenti relativi al master (brochure, compendi, sito, ecc.) la denominazione del soggetto ospitante, il titolo e l'abstract di eventuali progetti realizzati dagli studenti nella sede di tirocinio formativo.

Art. 9 - Sicurezza

L'Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli studenti per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito dall'art. 2, comma 1, lettera a), il tirocinante è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto

ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/ 2008 s.m.i., al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti.

Informazione, formazione - In riferimento all'attività che lo studente in tirocinio svolgerà presso il soggetto ospitante le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia difforme rispetto alla valutazione effettuata dall'Università degli Studi di Torino, la struttura ospitante ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. per tali specifici ulteriori rischi valutati.

A tal riferimento il soggetto ospitante si impegna a formare ed informare ogni studente circa l'eventuale rischio specifico, i regolamenti aziendali, la legislazione antinfortunistica e quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate all'attività di tirocinio da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. Nel corso delle attività, e comunque durante la permanenza nell'Azienda, lo studente è tenuto all'osservanza delle norme, regole, prescrizioni sopra indicate.

Sorveglianza sanitaria - Nei casi in cui la valutazione dei rischi ne abbia evidenziata la necessità ed in riferimento a quanto disposto dalla legislazione vigente, l'Università:

- effettua la sorveglianza sanitaria dei tirocinanti;
- invia gli studenti a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni;
- valuta l'idoneità alla mansione specifica ed eventualmente rilascia il giudizio di idoneità come disposto dall'art. 41, del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Le attività di cui al periodo precedente sono effettuate dal Medico Competente (o dal Medico Autorizzato ove necessario) nominato dall'Università degli Studi di Torino in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, lett. G) del D.Lgs. n. 81/2008 ed operante presso il Servizio di Prevenzione e Protezione del soggetto promotore.

Il soggetto ospitante, precedentemente all'avvio delle attività formative, trasmette all'Università (al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente e al Servizio di radioprotezione) ogni utile informazione mediante la compilazione della "scheda individuale di descrizione dell'attività" eventualmente richiesta dal Medico Competente, inerente i rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro che ospiteranno le attività di tirocinio. Detta scheda integra la descrizione delle attività in presenza di rischi specifici non considerati dall'Università degli Studi di Torino.

Il soggetto ospitante comunica all'Università, per ogni tipologia di rischio, l'eventuale classificazione dei tirocinanti come lavoratori esposti (analogamente a quanto di seguito specificatamente riportato per l'esposizione a radiazioni ionizzanti).

I giudizi di idoneità dei tirocinanti saranno consegnati in copia agli studenti e in copia al Coordinatore Teorico/Pratico/Direttore delle Attività Didattiche del Master. Ulteriore copia del giudizio di idoneità alla mansione viene trasmessa al soggetto ospitante qualora questi ne faccia esplicita richiesta.

Ove la valutazione dei rischi non ne evidenzia la necessità, la sorveglianza sanitaria è vietata ai sensi della legislazione vigente.

Aspetti inerenti la radioprotezione

Qualora il tirocinante sia soggetto ad esposizione a radiazioni ionizzanti, la citata "**scheda individuale di descrizione dell'attività**" dovrà essere trasmessa anche alla SC Fisica Sanitaria che avrà cura di richiedere alla SC ospitante le informazioni sui rischi specifici (sorgenti radiogene, modalità di esposizione, frequenza dell'esposizione, ...). Tali informazioni, unitamente ai dati relativi alle sorgenti radiogene utilizzate, verranno trasmesse dalla SC Fisica Sanitaria all'EQ che ha l'incarico per il Dipartimento o la Struttura Universitaria proponente il percorso formativo, che provvederà:

- alla classificazione del tirocinante e alle necessarie comunicazioni al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente (nel caso di studente classificato in Categoria B) o al Medico Autorizzato (nel caso di studente classificato in Categoria A);
- a chiedere alla SC Fisica Sanitaria di istituire la dosimetria personale nel caso in cui il tirocinante sia classificato Professionalmente Esposto. Il tirocinante dovrà quindi presentarsi personalmente presso la Fisica Sanitaria, munito di copia dell'idoneità a svolgere le mansioni, per ritirare il primo dosimetro personale. Periodicamente la SC Fisica Sanitaria provvederà a trasmettere i risultati della dosimetria personale;
- a quanto previsto dalla vigente normativa nel caso in cui il tirocinante sia nella condizione di esposizione contemporanea presso altre sedi.

Art. 10 - Trattamento dei dati e privacy

L'Azienda, in riferimento agli studenti in tirocinio, si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale autorizzato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione cartacea e/o informatizzata. I suddetti dati potranno essere comunicati sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono e saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

L'Azienda in relazione all'attività di tirocinio si impegna a designare gli studenti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679.

Gli studenti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, anche in ossequio alle disposizioni del vigente Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 11- Prevenzione antinfortunistica

Il soggetto ospitante garantisce al/alla tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante mette a disposizione di ogni tirocinante i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari; il/la tirocinante è tenuto/a a utilizzarli e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire al/alla tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il soggetto promotore.

Il soggetto ospitante si impegna infine a segnalare tempestivamente all'Università – Centro di Igiene e Sicurezza a Tutela della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro in qualità di soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al/alla tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza.

Art. 12 - Dichiarazione della/del tirocinante

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ogni tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo, con la quale la/lo stessa/o si assume l'impegno di:

- seguire le indicazioni del tutor accademico e del tutor aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante oltre a quanto indicato nella presente convenzione;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio formativo per quanto attiene a processi clinico/assistenziali e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio formativo;
- mantenere l'obbligo della riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio;
- comunicare tempestivamente l'eventuale interruzione del tirocinio dandone immediata informazione scritta al tutor accademico e al tutor aziendale.

Art. 13 - Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Art. 14 - Imposta di bollo e registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 17/6/2014 con oneri a carico del soggetto promotore.

Art. 15 – Norme Finali

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per il soggetto promotore obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

La presente convenzione avrà durata triennale a partire dalla sottoscrizione dell'ultimo soggetto e potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa dalle parti interessate.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale in conformità all'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità della convenzione.

Letto, approvato, sottoscritto.

Torino, li

Per il Soggetto Ospitante
Il Direttore Generale
Dott. Paolo CANNAS.....

Per l'Università degli Studi di Torino

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Alessandro MAURO.....

Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo BRUNO.....